



ACCORDO di PROGRAMMA
per gli interventi a favore dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità per la provincia di Vicenza

Giugno 2017

ACCORDO di PROGRAMMA

**per gli interventi a favore dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità per la provincia di Vicenza**

Giugno 2017

Illustrazione di copertina

Centro Territoriale Inclusione Area Berica - Vicenza

Progetto editoriale

Area n. 5 – Gestione attività progettuali a supporto dell'autonomia scolastica - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza con la collaborazione del Centro Territoriale Inclusione Area Berica - Vicenza

Cura del testo

Ilaria Cervellin, Eliana Mauri, Claudia Munaro, Luca Saggiaro

Elaborazione in PDF editabile

Enzo Di Leo

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento a tutti i professionisti che hanno contribuito alla definizione del nuovo Accordo di Programma, ai Dirigenti Scolastici responsabili dello Sportello Autismo, del Servizio Disturbi di Comportamento, dei Centri Territoriali per l'Inclusione e ai loro docenti che hanno collaborato alla revisione; quest'ultima curata in particolare dai docenti identificati su incarico specifico dal Dirigente dr. Giorgio Corà Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza: Piera Baron, Ilaria Cervellin, Eliana Mauri, Laura Mazzadi, Monica Pegoraro, Marialuisa Tonietto, Daniela Valente.

PREMESSA

Il presente Accordo di Programma rappresenta il sigillo posto ad un importante momento di riflessione che ha coinvolto attivamente professionisti dei Servizi e della Scuola da tempo impegnati a definire insieme, con il contributo delle Associazioni del territorio, linee di accoglienza e di intervento rispettose delle specificità dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse accolti nelle nostre scuole.

Il grado di qualità inclusiva di una società e di comunità educante è strettamente connesso alle progettualità ideate e realizzate per le persone più fragili e vulnerabili.

Compito primario della Scuola è dunque quello di formare e implementare le competenze chiave di cittadinanza di ogni studente (Legge 107/2015) così da poter favorire lo sviluppo di una società che assicuri e protegga il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuova il rispetto per la loro inerente dignità assicurandone la piena, effettiva e attiva partecipazione nella società di diritto su una base di eguaglianza con gli altri (Convenzione ONU, art. 1, 2007).

Una scuola equa è allora luogo che con umiltà ascolta e accoglie i bisogni dei propri studenti e delle loro famiglie, ricerca e promuove la collaborazione di tutte le figure sanitarie ed educanti per identificare per ciascun studente, anche con disabilità complessa, le potenzialità presenti e le aree di miglioramento sulle quali costruire il Progetto di Vita per promuoverne l'autonomia e la sua dignità di persona.

L'Accordo di Programma di seguito descritto, e in vigore dal prossimo anno scolastico 2017/2018, è in linea con la normativa nazionale e internazionale che regola i diritti delle persone con disabilità e con bisogni educativi complessi e si colloca in continuità con quanto dichiarato nel precedente Protocollo d'Intesa del 2009.

Un significativo cambiamento, da quanto asserito nel precedente Protocollo d'Intesa e in piena attuazione di quanto dettato dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla recente Legge 107 del 2015, è l'apertura al modello Bio-Psico-Sociale ICF (International Classification of Functioning) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Segna un importante avviamento ad una valutazione diagnostica e di progettazione abilitativa in cui viene posta particolare attenzione ad identificare per ogni studente, con sincronia tra gli attori, gli aspetti da considerarsi "positivi", ovvero ciò che lui è in grado di fare per promuovere un progetto individuale, così come sancito all'articolo 14 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) (DL 66/2017, art. 4 comma b).

Considerate le ulteriori novità nel panorama legislativo scolastico dettate dalla Legge 107 del 2015, è possibile che il presente documento possa essere a breve all'attenzione di modifiche strutturali e sostanziali. Di questo la Comunità sarà per tempo informata e coinvolta grazie anche all'attenta e competente collaborazione dei Centri Territoriali per l'Inclusione, delle Scuole Polo per l'Inclusione e delle altre reti di scuole presenti nel nostro territorio.

Dott. Giorgio Corà

**MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - DIREZIONE GENERALE
Dirigente Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Vicenza**

Sommario

Premessa	3
Soggetti firmatari dell'Accordo di Programma	7
Premessa	9
Art. 1 Finalità	9
Art. 2 Gruppi di Lavoro per l'Inclusione	10
2.1 Gruppo di Lavoro Inclusione Provinciale (GLIP)	10
2.2 Gruppi di Lavoro di Istituto (GLHI L. 104/92)	10
2.3 Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO L. 104/92)	11
2.4 Centro Territoriale di Supporto (CTS)	12
2.4.a Compiti	12
2.4.b Composizione.	12
2.5 Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI)	13
2.5.a Compiti	13
2.5.b Composizione	14
Art. 3 Individuazione alunni con disabilità	14
3.1 Validità e rinnovo degli accertamenti dell'UVMD.	14
3.2 Le procedure che portano all'individuazione degli alunni con disabilità seguono due distinte modalità:	15
3.2a Bambini con disabilità già presi in carico dai Servizi prima dell'inizio del percorso scolastico.	15
3.2b Alunni che manifestano difficoltà importanti durante il percorso scolastico .	15
3.3 I Servizi produrranno:	15
3.3a Certificazione Clinica	15
3.3b Diagnosi Funzionale.	16
Art. 4 Profilo Dinamico Funzionale.	16
4.1 Definizione.	16
4.2 Contenuti	16
4.3 Preparazione e gestione dell'incontro.	17
4.4 Rinnovi e verifiche	17
Art. 5 Piano Educativo Individualizzato	18
5.1 Definizione.	18
5.2 Valutazione del PEI nelle scuole secondarie di 2° grado al fine della validità del titolo di studio..	18
Art. 6 Ruolo della famiglia	19
Art. 7 Responsabilità e coordinamento	19
Art. 8 Assistenza	20
8.1 Competenze	20
8.2 Assistenza di base	20
8.3 Assistenza specialistica.	20

Art. 9 Continuità tra ordini di scuola	21
Art. 10 Orientamento scolastico e promozione dell'inserimento lavorativo	21
10.1 Finalità	21
10.2 Azioni	21
10.3 Orientamento	22
Art. 11 Sperimentazione, aggiornamento, formazione - Attività di consulenza, documentazione e ricerca	22
Art. 12 Fornitura di attrezzature tecniche, di sussidi didattici e ausili individuali	22
Art. 13 Barriere architettoniche	23
Art. 14 Diffusione e pubblicizzazione	23
Art. 15 Durata	23
Art. 16 Azioni Scuola - Servizi per gli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico (da F84 a F84.9) e con altri disturbi del comportamento (da F90 a F98)	23
Art. 17 Codici di comportamento	23
Art.17.1 Carta dei Servizi	23
Art.17.2 Codice comune tra operatori	24
Art.17.3 Codice comune verso l'utenza	24
Art.18 Collegio di Vigilanza	24
 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO	 25
DOCUMENTI ALLEGATI	27
ALLEGATO 1. Scheda Informativa (SI)	29
ALLEGATO 2. Certificazione Clinica (CC)	37
ALLEGATO 3a. Diagnosi Funzionale (DF) con riferimenti ICF	39
ALLEGATO 3b. Diagnosi Funzionale (DF) con linguaggio ICF	41
ALLEGATO 4. Domanda Genitore (DG)	47
ALLEGATO 5. Verbale Accertamento (UVMMD)	49
ALLEGATO 6. Profilo Dinamico Funzionale (PDF – rif. codici ICF)	51
ALLEGATO 7. Piano Educativo Individualizzato (PEI)	63
ALLEGATO 8a. Indicatori per la stesura del PDF con riferimenti ICF	71
ALLEGATO 8b. Indicatori per la stesura del PDF con CODICI ICF	79
ALLEGATO 9. Criteri clinici per la redazione delle certificazioni cliniche	87
ALLEGATO 10a. Modello di verbale USRV - GLHO progettazione	89
ALLEGATO 10b. Modello di verbale USRV - GLHO verifica	91
ALLEGATO 11. Interventi per gli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico	95
ALLEGATO 12. Azioni Scuola – Servizi di intervento per gli alunni con disturbi o difficoltà di autoregolazione comportamentale	99

ACCORDO di PROGRAMMA 2017 - 2022

per gli interventi a favore dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità per la provincia di Vicenza

L'anno 2017, addì 28 del mese di giugno in Vicenza presso la sede dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale, Borgo Scroffa n. 2 tra i Soggetti rappresentanti gli Enti sotto indicati viene stipulato il seguente Accordo di Programma per gli interventi a favore dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità per la provincia di Vicenza.

Soggetti firmatari dell'Accordo di Programma

ENTE	NOMINATIVO	RUOLO
Per l'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza	Dr. Giorgio Corà	Dirigente
Per l'Amministrazione Provinciale di Vicenza	Dr.ssa Maria Cristina Franco	Vice Presidente
Per l'Azienda ULSS n.7 Pedemontana	Dr. ssa Alessandra Corò	Direttore di Distretto Socio Sanitario n. 2 delegata alla firma
Per l'Azienda ULSS n. 8 Berica	Dr. Salvatore Barra	Direttore dei Servizi Socio Sanitari delegato alla firma
Per il Comitato dei Sindaci Distretto 1 Bassano - AULSS n.7 Pedemontana	Dr. Riccardo Poletto	Presidente Comitato dei Sindaci Distretto 1
Per il Comitato dei Sindaci Distretto 2 Thiene Schio - AULSS n.7 Pedemontana	Dr. Robertino Cappozzo	Presidente Comitato dei Sindaci Distretto 2
Per il Comitato dei Sindaci Distretto EST Vicenza - AULSS n.8 Berica	Dr. Luca Cavinato	Presidente Comitato dei Sindaci Distretto Est
Per il Comitato dei Sindaci Distretto OVEST Arzignano - AULSS n.8 Berica	Dr. Martino Montagna	Presidente Comitato dei Sindaci Distretto Ovest
CTS - Centro Territoriale di Supporto - Vicenza	Dr. Giuseppe Sozzo	Dirigente Scolastico
CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione - Bassano Asiago	Dr. Renato Cenzato	Dirigente Scolastico
CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione - Alto Vicentino	Dr. Mario Chiarello	Dirigente Scolastico
CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione - Arzignano Montebelluna	Dr.ssa Antonella Sperotto	Dirigente Scolastico
CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione - Area Berica	Dr. Luca Saggiore	Dirigente Scolastico

CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione - Vicenza	Dr. Vincenzo Trabona	Dirigente Scolastico
CPIA - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - Vicenza	Dr. Rinaldo Coggi	Dirigente Scolastico
Liceo Corradini di Thiene – Scuola Responsabile Sportello Autismo e Servizio Disturbi Comportamento	Dr.ssa Alessandra Zuffellato	Dirigente Scolastico
FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della provincia di Vicenza	Dr.ssa Milena Baghin	Presidente FISM
FICIAP - CFP – Centri di Formazione Professionale della provincia di Vicenza	Dr. Renato Meggiolaro	Presidente FICIAP
Presidio Riabilitativo “Villa Maria” di Vigardolo (Vicenza)	Dr. Bertilla Pegoraro (suor Roberta)	Legale rappresentante del Presidio Riabilitativo Villa Maria
Presidio di Riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Vicenza	Dr. Gigliola Casati	Procuratore del Veneto Associazione La Nostra Famiglia

Premessa

La Repubblica Italiana, nel garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, ne promuove la piena inclusione nella scuola, oltre che nella famiglia, nel lavoro e nella società.

Il diritto all'educazione e all'istruzione è riconosciuto a tutti i cittadini e nessuna disabilità può impedirlo.

Le Istituzioni coinvolte nella formazione, nell'assistenza e nella cura della salute dei cittadini hanno il dovere di coordinarsi per promuovere la piena realizzazione del progetto di vita e una reale inclusione nella scuola e nella società della persona con disabilità. Questo si realizzerà attraverso azioni condivise dei servizi sanitari, scolastici, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi con le altre attività territoriali promosse da enti pubblici e privati in accordo con i piani di zona.

Con il presente Accordo di Programma, in linea con la normativa vigente, si definisce e codifica una modalità di collaborazione che, basandosi sulla precisazione del contesto operativo, dei tempi, dei luoghi, dei ruoli e delle azioni, permetta di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica.

In questo documento:

- con il termine **Scuola** si intendono le istituzioni scolastiche e formative autonome, sia statali che paritarie, di ogni ordine e grado;
- con il termine **Servizi** si intende l'équipe pluridisciplinare, sia pubblica dell'Azienda ULSS che privata accreditata, che ha preso in carico l'alunno e lo segue dal punto di vista medico, psicologico, riabilitativo, sociale ed educativo/assistenziale;
- con il termine **Provincia** si intendono i servizi assistenziali, psicologici e di supporto, attivati dall'Amministrazione Provinciale per gli alunni con disabilità sensoriale, visiva e uditiva, fino al completamento del processo di riordino normativo e organizzativo delle funzioni non fondamentali della Provincia e della Città Metropolitana di Venezia che prevede, tra l'altro, la riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni tra le quali quelle relative alla disabilità sensoriale;
- con il termine **Comitato dei Sindaci** si intendono i Sindaci (o loro Delegati) dei Comuni facenti parte dei territori delle Aziende Socio Sanitarie della provincia di Vicenza;
- con il termine **Famiglia** si intendono i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dell'alunno.

Art. 1 Finalità

Il presente Accordo di Programma è finalizzato all'individuazione di procedure e di linguaggi comuni che garantiscano maggiore efficacia, efficienza e qualità al servizio di inclusione scolastica e favoriscano una migliore collaborazione tra i soggetti citati in premessa.

Attraverso una collaborazione sinergica e condivisa tra Scuola, Servizi ed Enti coinvolti, si intende favorire il successo formativo degli alunni con disabilità allo scopo di "Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità" (Convenzione ONU, 2006, art. 1).

Quanto di seguito descritto si configura come un impegno interistituzionale che potrà essere aggiornato per garantire una migliore qualità dell'inclusione delle persone con disabilità.

Ciò premesso si stabiliscono i seguenti obiettivi:

- individuare gli impegni da assumere in rapporto alla specifica competenza di ciascuno per promuovere la piena attuazione del diritto all'istruzione e allo studio;
- definire modalità e tempi degli interventi interistituzionali per sostenere l'alunno con disabilità nella relazione, nell'autonomia, nella comunicazione e nell'apprendimento;
- realizzare processi educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici dell'alunno con disabilità nell'ambito della Scuola (dalla scuola dell'infanzia alla Formazione Professionale);
- valorizzare e sostenere il ruolo della Famiglia in tutte le fasi del percorso di inclusione;
- promuovere e diffondere la cultura dell'inclusione anche con qualificati interventi di formazione comune e condivisa tra gli operatori dei diversi Enti;
- rendere agevole e sistematico il passaggio delle informazioni tra gli operatori;
- avviare interventi di orientamento scolastico e di esperienza lavorativa.

Art. 2 Gruppi di Lavoro per l'Inclusione

2.1 Gruppo di Lavoro Inclusione Provinciale (GLIP)

Presso l'Ufficio Ambito VIII Territoriale è costituito un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione scolastica Provinciale formato da:

- il Dirigente Amministrativo dell'Ufficio Ambito Territoriale;
- due Dirigenti Scolastici per il primo ciclo scolastico;
- un Dirigente Scolastico per il secondo ciclo scolastico;
- un docente di scuola primaria;
- un docente di scuola secondaria di primo grado;
- un docente di scuola secondaria di secondo grado.

Il Gruppo presieduto dal Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale o da un suo delegato ha i compiti di:

- raccogliere e analizzare la documentazione relativa alle certificazioni della situazione di disabilità degli alunni delle scuole statali della provincia per l'assegnazione dei docenti di sostegno sulla base delle disponibilità e delle priorità condivise;
- individuare i criteri per l'assegnazione dell'eventuale organico potenziato di sostegno alle scuole della provincia.

2.2 Gruppi di Lavoro di Istituto (GLHI L. 104/92)

Presso ogni Scuola è costituito il Gruppo di Studio e di Lavoro previsto dall'art. 15, comma 2 della Legge 104/92, con il compito di promuovere e coordinare i progetti e le iniziative educativo-culturali, messe in atto dalla Scuola per favorire l'inclusione e di verificarne l'efficacia.

Il Gruppo di Studio e di Lavoro è composto, di norma, da:

- il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede;
- Coordinatore/Referente/Funzione Strumentale per l'Inclusione;
- i rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari;
- un rappresentante del personale A.T.A.;
- un rappresentante dell'Azienda ULSS (compatibilmente con le priorità del Servizio);

- un rappresentante degli Enti locali;
- due rappresentanti dei genitori degli alunni, di cui uno con figlio con certificazione;
- i rappresentanti delle Associazioni dei familiari degli alunni con disabilità;
- due rappresentanti degli alunni per le Scuole Secondarie di secondo grado, di cui uno con disabilità.

All'interno delle Scuole dell'Infanzia paritarie il GLHI è composto da:

- un responsabile nominato dall'Ente Gestore;
- l'insegnante di sostegno specializzato e l'insegnante di sezione;
- un rappresentante dei genitori dei bambini certificati;
- un Referente della FISM provinciale;

Il Gruppo di Studio e di Lavoro, ai sensi della normativa vigente:

- a) analizza le risorse umane e materiali disponibili nell'Istituto;
- b) rileva i bisogni trasversali (laboratori, sussidi, ...) emersi nei diversi GLHO;
- c) rileva i bisogni di formazione e propone lo sviluppo di unità formative da inserire nel piano di formazione dell'Istituto;
- d) pianifica gli interventi per cercare di prevenire, rimuovere gli ostacoli e risolvere i problemi degli alunni con disabilità incidendo sulla qualità delle attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibilità nei metodi e nelle strategie educative, come nell'articolazione delle classi e delle sezioni;
- e) prevede forme sistematiche di consultazione tra gli operatori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado;
- f) svolge opera di documentazione e di consulenza ai fini dell'orientamento professionale e scolastico, anche con l'aiuto delle Associazioni delle persone con disabilità;
- g) formula proposte per il miglioramento delle pratiche inclusive della scuola;
- h) propone linee e iniziative inclusive al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell'elaborazione del Piano Annuale Inclusività (PAI) e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- i) sviluppa azioni di monitoraggio e valutazione della qualità dell'inclusione;
- j) crea rapporti con il territorio per una mappatura dei servizi esistenti, concorda interventi e programma l'utilizzo efficace delle risorse in riferimento alla disabilità.

2.3 Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO L. 104/92)

Ai sensi dell'art.15 comma 2 della L.104/92, per ogni alunno con disabilità è istituito un Gruppo di Lavoro Handicap Operativo composto da:

- il Dirigente Scolastico (o un suo delegato);
- tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative riferite all'alunno
- gli specialisti dei Servizi Sanitari;
- gli operatori socio-sanitari dei Servizi territoriali (ove assegnati);
- il personale messo a disposizione della Provincia nel caso di alunni con disabilità sensoriale;
- i genitori dell'alunno con disabilità;
- eventuali altri soggetti autorizzati dal Dirigente Scolastico coinvolti nel processo di inclusione.

All'interno delle Scuole dell'Infanzia paritarie aderenti alla FISM il GLHO è integrato da un Referente della FISM provinciale.

Il Gruppo Operativo ha il compito di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia.

Si attiva per individuare le risorse necessarie alla loro realizzazione anche coinvolgendo Enti e Associazioni. Opera nel segno della continuità scolastica, sociale e lavorativa dell'alunno individuando le prospettive di sviluppo del suo Progetto di Vita.

Il Gruppo è convocato dal Dirigente Scolastico sentiti preventivamente i membri. Di ogni riunione viene redatto, a cura della scuola, un verbale che viene conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

2.4 Centro Territoriale di Supporto (CTS)

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) con sede presso l'Istituto Superiore Almerico Da Schio di Vicenza, è nato nel 2006 nell'ambito del progetto MIUR "Nuove Tecnologie e Disabilità -azioni 4 e 5" ed è individuato come un centro che opera su base provinciale, istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Il Centro offre servizi, agli istituti di ogni ordine e grado statali, finalizzati al miglioramento del processo di inclusione di alunni con disabilità, DSA e Bisogni Educativi Speciali anche attraverso il coinvolgimento di Enti Locali e Associazioni, mediante la ricerca-azione e strategie metodologiche e didattiche che utilizzano le tecnologie innovative.

2.4.a Compiti

- Coordinare e sostenere le azioni identificate importanti da sviluppare a livello provinciale a supporto dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, DSA e altri Bisogni Educativi Speciali, in particolare i servizi già attivi:
 - Sportello Provinciale Autismo (SPA);
 - Servizio Disturbi di Comportamento (SeDICO);
 - Gruppi di lavoro sui DSA e le Difficoltà di Apprendimento.
- Ottimizzare le risorse nella fase di acquisizione delle attrezzature hardware e software e nella loro gestione e adattamento alle esigenze dei singoli utenti, con trasferimenti da una scuola all'altra in comodato d'uso gratuito secondo il variare dei bisogni.
- Fornire indicazioni idonee all'utilizzo efficace delle tecnologie nelle attività scolastiche considerando anche gli aspetti psico-pedagogici e didattico-educativi e le esigenze delle varie discipline.
- Individuare e promuovere le azioni volte ad accrescere le competenze tecnologiche degli studenti e dei docenti.
- Curare la raccolta e la diffusione della normativa e di materiale didattico e pedagogico on-line.
- Formare gli operatori con interventi flessibili, puntuali e mirati.
- Sperimentare e validare l'uso di strumenti tecnologici (hardware e software).
- Favorire la diffusione delle tecnologie a basso costo, open-source e freeware.
- Dare informazioni sui servizi offerti dal centro.

2.4.b Composizione

Presso il CTS è istituito il:

- Comitato Tecnico e Scientifico di Gestione composto:

- dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore, qual scuola sede del CTS, che lo presiede;
- dai dirigenti scolastici referenti dei Centri Territoriali per l’Inclusione;
- dal Dirigente Scolastico referente dei Gruppi di supporto alle scuole: Sportello Provinciale Autismo (SPA) e Servizio Disturbi di Comportamento (SeDICO);
- dal referente provinciale per la disabilità, DSA e altri BES dell’Ufficio Ambito VIII Territoriale di Vicenza;
- da un rappresentante nominato annualmente dal Gruppo Tecnico Operatori.
- Comitato Tecnico Operatori composto dalle persone che collaborano operativamente, e con continuità, con il CTS nelle attività di consulenza, supporto e formazione sulle tecnologie per l’inclusione scolastica. In particolare si occupa di:
 - raccogliere i bisogni delle scuole della provincia su mezzi, strumenti e formazione sulle tecnologie assistive;
 - formulare proposte al Comitato Tecnico e Scientifico di gestione;
 - valutare le proposte di acquisto degli ausili;
 - rendere operativo il piano annuale;
 - procedere all’acquisto, conservazione, assegnazione degli strumenti tecnologici in dotazione.

2.5 Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI)

Un ulteriore livello di raccordo tra le istituzioni e gli altri soggetti che intervengono per favorire l’inclusione è costituito dai Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI), reti di scuole costituite ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 275/99, della CM n. 235/00, della CM n. 139/01 e confermati dalla CM n. 8 del 6/3/2013, che operano a livello di distretto socio-sanitario. I CTI si configurano altresì come “Reti di scopo” secondo quanto previsto dai commi 70, 71, 72, 74 dell’art.1 della L.107/2015 e dalla nota MIUR 2151/2016.

2.5.a Compiti

Attraverso le loro articolazioni interistituzionali (assemblea, consiglio direttivo e gruppi di lavoro) i Centri promuovono:

- il confronto tra tutti i soggetti coinvolti nei processi di inclusione, per individuare le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- la mappatura di tutte le risorse esistenti per l’inclusione nel territorio;
- l’elaborazione e la realizzazione di progetti di inclusione scolastica ed extrascolastica;
- le iniziative per la continuità e l’orientamento scolastico-professionale;
- le iniziative di informazione e formazione per personale della scuola, operatori socio-sanitari, genitori, volontari;
- la documentazione e la divulgazione delle buone pratiche;
- i monitoraggi relativi alla situazione dell’inclusione;
- la cultura della verifica-valutazione della qualità dell’inclusione con iniziative di formazione ed elaborando proposte di strumenti specifici e progettualità;
- le azioni previste dall’art. 15 comma 2 L. 104/92.

I Centri Territoriali per l’Inclusione si raccordano con gli altri gruppi di lavoro che operano per l’inclusione; in particolare collaborano con il Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale (GLPT) riportando le analisi dei bisogni, gli esiti dei monitoraggi effettuati e suggerendo progetti e ambiti di intervento.

2.5.b Composizione

Il Centro Territoriale per l'Inclusione è composto da:

- il Dirigente Scolastico di ogni Istituto statale e paritario;
- i docenti Referenti/Coordinatori per l'Inclusione;
- un referente Azienda ULSS;
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- un referente delle Associazioni dei Genitori.

Art. 3 Individuazione alunni con disabilità

L'individuazione degli alunni con disabilità è compito dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale (UVMD) istituita dall'Azienda ULSS e prevista dalla delibera n. 2248/07 della Giunta Regionale del Veneto (DPCM 23.2.06 n. 185).

Il Verbale di Accertamento, redatto secondo l'Allegato modello A5 è l'atto formale indispensabile per l'attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità.

Le procedure dell'UVMD si concluderanno **entro 30 giorni** dal recepimento della domanda dei genitori al Servizio ULSS responsabile del procedimento.

L'UVMD rilascia alla Famiglia il verbale di accertamento per la consegna alla Scuola e, nei casi di competenza, alla Provincia. In caso di delega scritta da parte della Famiglia l'UVMD invierà direttamente il Verbale, la Certificazione Clinica e la Diagnosi Funzionale ad entrambi gli Enti, nonché allo Specialista che ha redatto la certificazione.

Nei casi in cui la Famiglia scelga di riferirsi ad un Medico Specialista privato per ottenere la Certificazione Clinica e la Diagnosi Funzionale, deve comunque fare richiesta all'UVMD di residenza che accerterà la presenza dei requisiti previsti per il rilascio del verbale valido ai fini dell'integrazione scolastica. In tal caso nella Certificazione Clinica e nella Diagnosi Funzionale sarà indicato il Professionista privato (case manager) individuato dalla Famiglia stessa e indicato all'atto della domanda. In questo caso la Famiglia si attiverà affinché il Professionista privato da lei scelto e che segue lo studente, presti la propria collaborazione/consulenza alla scuola per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI previsti dal presente accordo. In situazioni particolarmente complesse per la Scuola, tale collaborazione/consulenza dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, eventualmente dopo aver sentito i responsabili della Neuropsichiatria Infantile, per accertare l'aderenza dell'intervento educativo-didattico alle Linee Guida internazionali e quindi di comprovata validazione ed efficacia.

La Scuola garantisce l'assegnazione delle risorse professionali per il successivo anno scolastico agli alunni i cui documenti perverranno entro la scadenza delle iscrizioni o comunque non oltre il **31 maggio**.

La Provincia garantisce l'assegnazione delle risorse professionali per il successivo anno scolastico agli alunni i cui documenti perverranno **entro il 31 maggio**.

Le Aziende Socio Sanitarie garantiranno l'assegnazione delle risorse socio-assistenziali per il successivo anno scolastico agli alunni la cui richiesta sia pervenuta **entro il 30 giugno**.

3.1 Validità e rinnovo degli accertamenti dell'UVMD

Gli accertamenti sono validi, di norma, per tutto un ciclo scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) con continuità fino all'obbligo di istruzione e formazione professionale.

Il periodo di validità è sempre espressamente indicato in ciascun Verbale di Accertamento.

Il rinnovo degli accertamenti sarà effettuato dall'UVMD su richiesta della Famiglia, con modalità e tempi analoghi a quelli del primo accertamento.

Le Aziende ULSS garantiscono agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado i servizi di supporto previsti dal presente accordo anche dopo il compimento del 18° anno di età.

3.2 Procedure che portano all'individuazione degli alunni con disabilità

Le procedure che portano all'individuazione degli alunni con disabilità seguono due distinte modalità:

3.2a Bambini con disabilità già presi in carico dai Servizi prima dell'inizio del percorso scolastico

I Servizi informeranno e accompagneranno la Famiglia nel percorso ai fini dell'inclusione scolastica.

3.2b Alunni che manifestano difficoltà importanti durante il percorso scolastico

È compito della Scuola informare la Famiglia che ha rilevato problematiche tali da avviare una valutazione clinica presso i Servizi.

La Scuola redige e consegna alla Famiglia stessa una relazione descrittiva dei problemi evidenziati, secondo apposito modulo (Allegato A1) **entro il 31 dicembre** dell'anno scolastico in corso.

Con tale documentazione, la Famiglia si rivolge al proprio Pediatra di Libera Scelta (PLS) o al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione del caso ed eventuale invio con impegnativa ai Servizi competenti.

Nel caso in cui la Famiglia rilevasse autonomamente difficoltà importanti durante l'anno scolastico, si rivolge al proprio medico (PLS o MMG) per la valutazione del caso ed eventuale invio con impegnativa ai Servizi competenti.

I Servizi rispetteranno le tempistiche in base alle risorse disponibili.

3.3 Documenti prodotti dai Servizi

I Servizi produrranno le seguenti documentazioni:

- a) la **Certificazione Clinica**;
- b) la **Diagnosi Funzionale**;
- c) eventuale **altra documentazione clinica**.

3.3a Certificazione Clinica

La Certificazione clinica contiene la diagnosi secondo classificazione ICD 10. Il documento dovrà specificare se la patologia principale è stabilizzata o progressiva.

Nel caso siano presenti disabilità sensoriali va indicato che si tratta di patologia prevalente e va allegata, nella comunicazione alla Provincia, anche la Certificazione Clinica specialistica indicante la tipologia e l'entità della disabilità.

3.3b Diagnosi Funzionale

Per Diagnosi Funzionale (DF) si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno con disabilità, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. del 24.02.1994.

È redatta dai Servizi che l'hanno preso in carico utilizzando uno dei due modelli allegati:

- con riferimenti al D.P.R. 24/02/1994 e codici della classificazione ICF (Allegato A3a);
- con il profilo di funzionamento della persona in base alla classificazione ICF su indicazione del D.P.C.M. n.185/2006 (Allegato A3b).

La Famiglia può delegare i Servizi a inviare la DF direttamente alla Scuola e, in caso di disabilità sensoriale, alla Provincia.

La DF è documento necessario per la determinazione dei bisogni educativi e la conseguente assegnazione delle risorse. Per quanto riguarda le scuole statali, il medesimo deve pervenire all'Ufficio Ambito Territoriale, attraverso la scuola di iscrizione, in tempo utile per la determinazione dell'organico dell'autonomia, ossia al massimo **entro il 31 maggio**.

Sempre **entro il 31 maggio**, per tutte le scuole e relativamente agli alunni con disabilità sensoriale, la DF dovrà pervenire anche alla Provincia.

Art. 4 - Profilo Dinamico Funzionale

4.1 Definizione

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ha lo scopo di indicare il prevedibile livello di sviluppo dell'alunno ed è un documento che viene redatto in occasione della prima certificazione e al cambio di ogni ciclo scolastico. Si elabora dopo un primo periodo di inserimento scolastico; raccoglie e integra le osservazioni compiute sull'alunno in contesti diversi da parte di tutti i differenti operatori (Scuola, Servizi) in condivisione con la Famiglia.

4.2 Contenuti

Ai sensi dell'art.12, comma 5 della L. 104/92, il PDF viene inteso come:

- procedura che segue la Diagnosi Funzionale e ha come obiettivo quello di costituire premessa e indicazione per la predisposizione di un piano di interventi personalizzati;
- procedura da attivare congiuntamente, quindi in forma integrata tra Scuola, Servizi, Provincia, Famiglia;
- analisi descrittiva delle capacità registrabili e prevedibili nel soggetto a fronte di difficoltà già individuate nella Diagnosi Funzionale.

Il PDF descrive il funzionamento nelle seguenti aree:

- area cognitiva;
- area neuropsicologica;
- area degli apprendimenti;
- area linguistico-comunicativa;
- area affettivo-relazionale;
- area motorio-prassica;
- area sensoriale;
- area dell'autonomia.

In queste aree deve essere descritto il funzionamento con precisazione delle competenze residue e punti di forza (capacità e performance) e indicati gli obiettivi prioritari di sviluppo con riferimento ai contesti di vita (fattori ambientali).

4.3 Preparazione e gestione dell'incontro

Il PDF viene elaborato, discusso e approvato congiuntamente dalla Scuola, dai Servizi e per i gli alunni con disabilità sensoriale dalla Provincia, con la collaborazione della Famiglia.

Dopo un primo periodo di frequenza scolastica dell'alunno, durante il quale si raccoglieranno le osservazioni, **entro la data del 30 novembre**, il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, promuoverà un incontro concordando preventivamente la data e la sede con i responsabili dei Servizi entro la fine del 1° trimestre/quadrimestre.

La Scuola si impegna a convocare:

- i genitori dell'alunno;
- gli operatori dei Servizi;
- i docenti curricolari e di sostegno;
- il docente/Referente di Istituto per l'Inclusione;
- gli operatori socio sanitari delle Aziende ULSS che seguono l'alunno sotto il profilo educativo-assistenziale;
- il personale educativo e specialistico messo a disposizione dalla Provincia nel caso di alunni con disabilità sensoriale;
- i docenti operatori dei servizi di supporto (Sportello Autismo e Servizio Disturbi Comportamento) qualora coinvolti.

Durante tale incontro, ciascuna componente (Scuola, Servizi e Famiglia) espone le proprie osservazioni in relazione:

- al quadro evolutivo del soggetto nelle aree interessate;
- ai potenziali di sviluppo realisticamente raggiungibili in riferimento a quelle aree.

Tenuto conto delle osservazioni prodotte, si procederà quindi alla stesura del PDF, secondo il modello allegato.

Il PDF, firmato da tutti i partecipanti, costituisce la base per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno in corso e per i successivi.

L'eventuale partecipazione di consulenti scelti dalla Famiglia dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico dopo aver sentito gli specialisti del Servizio che hanno in carico l'alunno.

4.4 Rinnovi e verifiche

Il PDF sarà formulato per la prima volta al momento dell'ingresso a scuola e aggiornato, di norma, nel passaggio tra i vari ordini di scuola.

Sono possibili verifiche intermedie, in particolare in caso di significativi cambiamenti o evoluzioni a medio termine nettamente difformi rispetto alle previsioni su richiesta della Scuola, della Famiglia, dei Servizi.

Art. 5 Piano Educativo Individualizzato

5.1 Definizione

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti, per ciascun anno scolastico, gli interventi predisposti per ogni alunno con disabilità ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

Il PEI è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. La proposta è elaborata dai docenti di Sezione/Team/Consiglio di Classe nei primi due mesi di scuola e comunque non oltre il **30 novembre**; successivamente il PEI viene condiviso e sottoscritto dalla Famiglia e dai Servizi e, ove presenti, dagli operatori dell'area educativa/assistenziale dell'Azienda ULSS e dal personale educativo e specialistico messo a disposizione dalla Provincia nel caso di alunni con disabilità sensoriale (GLHO art.15 comma 2 della L.104/92); gli incontri per la progettazione e verifica del PEI devono essere verbalizzati tramite modelli allegati (A10a e A10b). Lo stesso gruppo definirà i tempi per le successive verifiche, tenendo presente le scadenze amministrative per la richiesta delle risorse di sostegno.

In caso di necessità i Servizi possono concordare con la Scuola anche modalità di collaborazione, indirette o a distanza, impegnandosi comunque ad intervenire:

- a seguito della redazione di una prima certificazione;
- nei passaggi di grado;
- su problematiche riconosciute, documentate, specifiche e complesse.

Nella definizione del PEI i soggetti partecipanti propongono, ciascuno in base alla propria esperienza e coerentemente con le informazioni desunte dalla Diagnosi Funzionale e dagli obiettivi definiti nel Profilo Dinamico Funzionale, di cui ai precedenti articoli, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione e inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Esso indica:

- le finalità e gli obiettivi formativi, educativi e didattici personalizzati riferiti alle diverse aree e perseguibili nell'anno, in relazione ai percorsi curriculari previsti per la classe;
- gli operatori coinvolti, le modalità di intervento, i sussidi e i materiali, le risorse territoriali;
- tempi e modalità di verifica;
- i criteri e i metodi di valutazione, comprese eventuali modalità di equipollenza delle prove nelle scuole secondarie di 2° grado;
- forme di integrazione tra scuola ed extrascuola.

Nella definizione e nella verifica del PEI, la Famiglia è riconosciuta come risorsa importante e parte attiva. Fermo restando che la responsabilità del progetto educativo è dei componenti individuati dall'articolo 12 comma 5 della Legge 104/92, la Famiglia può chiedere l'eventuale partecipazione di consulenti, purché operino in accordo con le direttive inserite nelle Linee Guida internazionali e quindi di comprovata validazione ed efficacia. Tale presenza dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico dopo aver sentito gli specialisti del Servizio che hanno in carico l'alunno.

5.2 Valutazione del PEI nelle scuole secondarie di 2° grado al fine della validità del titolo di studio

Nelle scuole secondarie di secondo grado il Consiglio di Classe, in sede di stesura del PEI, comunica la tipologia del percorso scolastico che potrà essere:

- curriculare o per obiettivi globalmente riconducibili alla programmazione del corso di studi indicando eventuali tipologie di prove equipollenti al fine del conseguimento del titolo di studio previsto;
- differenziato, cioè con obiettivi sostanzialmente diversi dai curricula ministeriali previsti per la classe; alla fine del percorso l'alunno non conseguirà il titolo di studio, ma il certificato delle competenze utile ad un eventuale inserimento lavorativo.

La Famiglia informata, solo su istanza, potrà chiedere che la valutazione venga comunque effettuata in base alla programmazione normale della classe.

Art. 6 Ruolo della Famiglia

Nelle fasi di segnalazione, di accertamento diagnostico e di certificazione, la Scuola e i Servizi si impegnano a garantire alla Famiglia la corretta informazione, il rispetto della riservatezza e l'attenzione alla dimensione umana e relazionale di tali adempimenti.

Nelle fasi di stesura e di aggiornamento del PDF e in quelle di formulazione e di verifica del PEI, è requisito indispensabile la partecipazione e il coinvolgimento attivo della Famiglia che dovrà essere invitata agli incontri dal Dirigente Scolastico.

La Famiglia riceve dalla Scuola copia del PDF e del PEI.

Art. 7 Responsabilità e coordinamento

In ciascuna Istituzione Scolastica il Dirigente Scolastico assume la responsabilità e il coordinamento dell'inclusione degli alunni con disabilità. Potrà avvalersi del supporto di uno o più Docenti Referenti e del contributo propositivo del Gruppo di Studio e Lavoro di Istituto (GLHI L. 104/92).

All'inizio dell'anno scolastico, possibilmente entro la fine di settembre, egli concorderà con i Servizi coinvolti il calendario delle riunioni necessarie per la stesura e l'aggiornamento del PDF e del PEI, agevolando il coinvolgimento della Famiglia.

Entro lo stesso periodo il Dirigente Scolastico si impegna a comunicare alle Famiglie e ai Servizi l'assegnazione delle ore di sostegno stabilite per l'alunno.

Le riunioni saranno convocate dal Dirigente Scolastico o da suo Delegato concordando preventivamente date, sedi e modalità con i responsabili dei Servizi entro la fine del 1° trimestre/quadrimestre. Gli incontri potranno avvenire anche per via telematica purché in accordo e con la presenza della Famiglia.

Sarà cura della Scuola conservare e registrare tutta la documentazione relativa a:

- Verbale di accertamento UVMD secondo il DPCM 185/2006;
- Verbale di accertamento dell'handicap Legge 104/92 articolo 3 comma 3;
- Certificazione Clinica;
- Diagnosi Funzionale;
- Profilo Dinamico Funzionale;
- Piano Educativo Individualizzato;
- Progetto di Massima per la richiesta di deroga in caso di alunni con Certificazione Legge 104/92 e connotazione di gravità articolo 3 comma 3;

- Verbali degli incontri del Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO) con i Servizi, la Provincia, i genitori e gli insegnanti.

La Scuola organizzerà, inoltre, la raccolta di ogni altro materiale, descrittivo o valutativo, che possa essere utile a documentare il percorso educativo e didattico svolto.

Art. 8 Assistenza

8.1 Competenze

È compito della Scuola, dell'Azienda ULSS e della Provincia fornire assistenza agli alunni che, a causa della loro disabilità, non sono in grado di fruire autonomamente del servizio scolastico.

La Scuola fornisce, in modo continuativo, l'assistenza di base mentre l'Azienda ULSS e la Provincia forniscono, ad orari concordati, il personale per il servizio di assistenza specialistico.

8.2 Assistenza di base

La Scuola fornisce l'assistenza di base agli alunni con disabilità come parte fondamentale del processo di inclusione scolastica e come attività interconnessa con quella educativa e didattica.

Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse e lo spostamento nei locali della Scuola; sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità.

Rientra inoltre nell'assistenza di base l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

L'assistenza di base, come da norma, è compito dei collaboratori scolastici, pertanto, la scuola si attiverà affinché le funzioni più delicate siano affidate a persone opportunamente individuate e formate.

Le modalità di erogazione del servizio vengono definite nel PEI considerando i bisogni dell'alunno e le risorse della Scuola.

8.3 Assistenza specialistica

L'assistenza specialistica è compito delle Aziende ULSS per gli alunni con grave disabilità psico-fisica, della Provincia per quelli con disabilità sensoriale.

L'Azienda ULSS e la Provincia, in accordo con la Famiglia e la Scuola, e sulla base del singolo progetto educativo-assistenziale definito per ogni alunno con disabilità, tenuto conto delle risorse esistenti, provvedono ad assegnare alle scuole di ogni ordine e grado:

- **Azienda ULSS:** *operatori socio sanitari* che cureranno l'assistenza degli alunni le cui condizioni di disabilità comportino una riduzione grave dell'autonomia personale;
- **Provincia:** *istruttori-educatori* con mansioni di assistenza alla comunicazione che svolgeranno l'attività assistenziale in ambito scolastico ed extra scolastico per lo studio assistito, nonché l'attività di adattamento dei testi scolastici.

Potranno essere previsti incontri specifici tra gli Enti preposti alla programmazione delle assegnazioni delle risorse del sostegno scolastico e assistenziali (Ufficio Ambito Territoriale, Servizi, Provincia) per l'attribuzione coordinata delle risorse per ciascun alunno che successivamente saranno sottoposte all'approvazione del GLIP.

Gli interventi degli operatori dell'Azienda ULSS e della Provincia dovranno raccordarsi con l'attività scolastica e saranno dettagliatamente descritti nel PEI.

Il personale fornito dall'Azienda ULSS e dalla Provincia partecipa agli incontri di stesura e di verifica del PDF e del PEI.

Art. 9 Continuità tra ordini di scuola

Per favorire la continuità educativa e didattica di un alunno con disabilità da un ordine di scuola al successivo o in caso di trasferimento, il Dirigente della scuola di provenienza informerà per tempo la Famiglia sulle procedure e chiederà espressamente il consenso per trasmettere documenti e informazioni alla nuova scuola.

Acquisito questo consenso, il Dirigente:

- trasmette alla Scuola che accoglierà l'alunno la documentazione descritta nell'art.7;
- informa su eventuali esigenze logistiche particolari o su attrezzature specifiche fornite in uso per l'alunno che, se previsto, verranno consegnate alla nuova scuola al momento dell'effettivo trasferimento;
- propone degli incontri conoscitivi con i docenti della scuola di destinazione;
- il Dirigente Scolastico della nuova scuola, in collaborazione con i Servizi ed eventualmente con l'Ente Locale, predisporrà misure idonee all'inclusione.

La Famiglia non autorizzando la trasmissione della documentazione, assume direttamente il compito di informare la nuova scuola e di fornirle i necessari documenti.

Art. 10 Orientamento scolastico e promozione dell'inserimento lavorativo

10.1 Finalità

L'attività di orientamento si caratterizza come azione formativa all'interno del PEI, sviluppata nel corso di tutto il periodo di scuola dai docenti di Sezione/Team/Consigli di Classe in collaborazione con i Servizi, con la Provincia, se presente, e con il coinvolgimento della Famiglia. L'attività di orientamento dovrà consentire di identificare le capacità, le potenzialità e gli interessi soggettivi dell'alunno al fine di favorire una adeguata inclusione sociale, scolastica e/o lavorativa.

10.2 Azioni

Negli ultimi anni della scuola secondaria di primo grado la Scuola si attiva, con la collaborazione dei Servizi, della Provincia e delle altre agenzie di supporto locali, per fornire alla Famiglia le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio.

Il progetto di orientamento concordato dovrà concretizzarsi nell'ultimo anno in un Consiglio Orientativo redatto dalla Scuola da consegnare alla Famiglia entro il mese di dicembre.

Affinché sia correttamente assolto l'Obbligo Scolastico/Formativo, il consiglio per la scelta dei percorsi si esprime normalmente verso una scuola secondaria di secondo grado o un Centro di Formazione Professionale.

Premesso che la gravità clinica non può essere motivo di esclusione scolastica (L.104/92, art. 10) il Dirigente Scolastico della scuola secondaria di secondo grado con il supporto dei responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola predispone all'interno del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) il piano di sicurezza per l'accesso ai laboratori da parte degli alunni con disabilità grave. L'attività laboratoriale è propedeutica all'alternanza della scuola-lavoro.

In casi particolari i Servizi e la Scuola, d'accordo con la Famiglia, possono considerare anche l'inserimento dell'alunno in strutture socio-educative assistenziali per favorire la piena realizzazione del suo Progetto di Vita.

Le scuole e i Centri di Formazione Professionale devono esplicitare nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa le linee di inclusione per accogliere gli alunni con disabilità, garantendo un accordo per l'avvio di azioni specifiche nelle attività di orientamento con gli Enti coinvolti.

10.3 Orientamento

Durante il Secondo Ciclo, la Scuola pone in evidenza nella programmazione del PEI l'impegno orientativo indicando via via la prospettiva occupazionale, educativo-assistenziale o di proseguimento degli studi secondo il Progetto di Vita.

Saranno favorite la rilevazione sistematica delle competenze maturate e la sperimentazione di specifici percorsi di orientamento.

Il PEI contempla anche l'accompagnamento nella situazione di alternanza scuola lavoro o inserimento lavorativo, al fine di sostenere il passaggio dalla scuola alla vita attiva, in collaborazione con i seguenti Enti:

- Servizi per la disabilità e per l'Inserimento Lavorativo dell'Azienda ULSS di residenza;
- Provincia, se coinvolta;
- Enti Locali competenti;
- Centri per l'Impiego.

Art. 11 Sperimentazione, aggiornamento, formazione - Attività di consulenza, documentazione e ricerca

I firmatari della presente Intesa concordano, nei limiti delle risorse disponibili, iniziative e modalità di aggiornamento cui far partecipare gli operatori che, con vari compiti, collaborano in favore degli alunni con disabilità.

Al fine di favorire modalità operative interprofessionali e interistituzionali, il Centro Territoriale di Supporto (CTS) affiancato dai Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI), l'Ufficio VIII Ambito Territoriale (UAT), la FISM, i Servizi e gli Enti Locali, si impegnano ad elaborare progetti comuni di aggiornamento, formazione e sperimentazione al fine di condividere un linguaggio e delle linee comuni per ottimizzare le esperienze, le competenze e le buone prassi inclusive.

Tali progetti possono essere definiti e attuati anche a livello locale.

L'UAT, il CTS e i CTI si impegnano a fornire alle scuole, anche avvalendosi del supporto dei due servizi provinciali Sportello Provinciale Autismo e Servizio Disturbi di Comportamento, il necessario supporto in ordine alle scelte pedagogiche e metodologiche finalizzate all'inclusione degli alunni con disabilità e a documentare e pubblicizzare i risultati di eventuali ricerche ed esperienze significative, realizzate sia in collaborazione che autonomamente dai singoli soggetti firmatari.

La Provincia in collaborazione con gli altri Enti/Service coinvolti, potrà organizzare attività di supporto e formazione specifica per la disabilità visiva e uditiva, aperte anche al personale della Scuola e dei Servizi.

Art. 12 Fornitura di attrezzature tecniche, di sussidi didattici e ausili individuali

In relazione ai bisogni evidenziati nel PEI, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e le proprie competenze, gli Enti firmatari partecipano alla fornitura di materiale necessario per l'inclusione scolastica secondo la seguente ripartizione:

- Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) predispone per le scuole statali un servizio di fornitura, di consulenza e di assistenza sull'uso delle tecnologie informatiche a supporto dell'autonomia e dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
- i Servizi competenti delle Aziende ULSS assegnano all'alunno con disabilità ausili e apparecchiature protesiche personali ed eventuale materiale specifico sanitario;
- il Comune e la Provincia provvedono a fornire materiali ed ausili inerenti l'arredo scolastico per le scuole di propria pertinenza;
- la Provincia mette a disposizione degli alunni con disabilità sensoriale sussidi didattici speciali.

Art. 13 Barriere architettoniche

Gli Enti Locali proprietari degli immobili, o gli Enti Gestori in caso di scuole paritarie o Centri di Formazione Professionale, hanno il compito di predisporre locali scolastici accessibili a tutti, nel rispetto delle vigenti norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

In caso di edifici non ancora a norma, il Dirigente Scolastico segnalerà all'Ente competente la presenza di ostacoli che costituiscono un impedimento alla frequenza o una limitazione della partecipazione alle attività scolastiche degli alunni effettivamente iscritti, al fine di individuare assieme le soluzioni più idonee per una veloce soluzione, o riduzione, di ogni specifico problema.

Art. 14 Diffusione e pubblicizzazione

Gli Enti firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano a divulgarlo anche attraverso incontri con il personale dei rispettivi Servizi e le Famiglie.

Art. 15 Durata Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti e ha durata quinquennale con decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti.

A seguito di nuove disposizioni legislative, o di variazioni delle procedure organizzative dei vari enti erogatori dei servizi e con l'accordo di tutti i soggetti firmatari, il presente accordo può essere modificato durante il periodo di validità.

Art. 16 Azioni Scuola - Servizi per gli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico (da F84 a F84.9) e con altri disturbi di comportamento (da F90 a F98)

Il presente Accordo recepisce le sezioni già definite tra Enti e Associazioni in merito ad azioni specifiche rivolte ad alunni con Disturbo dello Spettro Autistico (Allegato 11) e con altri disturbi di comportamento (Allegato 12).

Art.17 Codici di comportamento

17.1 Carta dei Servizi

Ogni Ente firmatario del presente Accordo di Programma inserirà nella propria Carta dei Servizi o nel P.T.O.F. gli impegni delineati in questo documento, definendone le modalità organizzative

specifiche. Una sintesi dell'Accordo di Programma viene consegnato, a cura del Dirigente Scolastico, ai genitori degli studenti con disabilità come Carta Generale dei Servizi e degli impegni che le Istituzioni pubbliche assumono per loro.

17.2 Codice comune tra operatori

A tutti gli operatori viene richiesto di cooperare con il massimo rispetto reciproco e di impegnarsi a condividere le strategie più opportune per ogni intervento di integrazione e inclusione. A tutti gli operatori viene richiesta correttezza nelle informazioni, rispetto degli elementi di riservatezza, dovere della reciprocità e partecipazione agli incontri.

17.3 Codice comune verso l'utenza

I genitori degli studenti con disabilità hanno il diritto-dovere di partecipare in tutte le sedi ai momenti in cui è prevista la loro collaborazione per garantire l'integrazione e l'inclusione scolastica. Hanno diritto di conoscere le motivazioni ed i contenuti di tutte le scelte di intervento che gli operatori intendono intraprendere. La persona con disabilità ha diritto di conoscere e di partecipare alla propria autorealizzazione in tutti i modi compatibili con la propria situazione personale.

Nella logica della corresponsabilità educativo-didattica la Scuola si impegna a comunicare alla Famiglia e ai Servizi il nominativo del docente della Sezione/Team/Consiglio di Classe referente e responsabile della gestione del progetto di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Art.18 Collegio di Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma è svolta dal Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 34 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e ne fanno parte:

- un rappresentante per ogni Azienda ULSS;
- un rappresentante per ogni Conferenza dei Sindaci;
- un rappresentante per ogni CTI.;
- un rappresentante della FICIAP;
- un rappresentante della FISM;
- un rappresentante delle scuole paritarie primarie e secondarie.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione del presente Accordo, così come previsto dal sopra indicato articolo di legge.

Al Collegio di Vigilanza possono rivolgersi i singoli Enti interessati al fine di richiedere specifici interventi.

Entro 90 giorni dalla firma del presente Accordo di Programma saranno resi pubblici la sede del Collegio e i nominativi dei suoi componenti.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Carta Costituzionale, artt. 2, 3, 4, 34, 38.
- Legge 5.02.1992, n.104 artt. 12,13,16,17, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Legge 18.03.1993, n. 67 artt. 5,6 bis: assistenza agli studenti ciechi e sordi da parte della Provincia.
- DPR 24.02.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
- D.L.16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e successive modificazioni.
- D.L.vo 16.06.1994, capo IV: testo unico delle leggi della scuola.
- Circolare Regione Veneto 6.03.1995, n.8 che chiarisce l'art. 3 e 4 del DPR del 24.02.1994.
- CM M.P.I. 23 dicembre 1994, n. 363
- Legge 11.01.1996, n. 23: competenze relative all'edilizia scolastica.
- D.L.vo 31.03.1998, n. 112: compiti delle Province e dei Comuni relativi al servizio di istruzione per gli alunni disabili.
- Legge 12.03.1999, n. 68: norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Legge n. 62/2000, art. 1 commi 3,4,14: parità scolastica.
- Legge 22.03.2000. n. 69: integrazione scolastica.
- Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Legge regionale 13.04.2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 112.
- Legge regionale 16.08.2002, n. 20: La figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario.
- Nota MIUR prot. N. 3390 del 30.11.2001: assistenza agli alunni in situazione di handicap da parte dei Collaboratori Scolastici.
- Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) art. 35.
- D.P.C.M. 23.01.2006, n. 185 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap.
- DGR Veneto n.2248/07 - Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità».
- CCNL 2006-2009 e successive integrazioni, agli artt. 47, 48 Tab. A (accompagnamento, assistenza igienica e cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità).
- MIUR, Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, prot. 4274 4/08/2009.

- Legge 30 luglio 2010 n. 122, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”
- Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, 27 dicembre 2012.
- Linea Guida 21 “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” dell’Istituto Superiore di Sanità, Organo tecnico del Ministero della Salute (Data di pubblicazione: ottobre 2011; data di aggiornamento: ottobre 2015 e aprile 2016).
- Conferenza Unificata del 22/11/2012, Linee di Indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico.
- Delibera Giunta Regionale 2959 del 28 dicembre 2012, Linee di Indirizzo regionali per i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).
- Legge 134 del 18 agosto 2015, Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

DOCUMENTI ALLEGATI

- A1** Scheda Informativa (SI)
- A2** Certificazione Clinica (CC)
- A3a** Diagnosi Funzionale (DF) con riferimenti ICF
- A3b** Diagnosi Funzionale (DF) con linguaggio ICF
- A4** Domanda Genitore (DG)
- A5** Verbale Accertamento (UVMD)
- A6** Profilo Dinamico Funzionale (PDF – rif. codici ICF)
- A7** Piano Educativo Individualizzato (PEI)
- A8a** Indicatori per la stesura del PDF con riferimenti ICF
- A8b** Indicatori per la stesura del PDF con CODICI ICF
- A9** Criteri clinici per la redazione delle certificazioni cliniche
- A10a** Modello di verbale USRV - GLHO progettazione
- A10b** Modello di verbale USRV - GLHO verifica
- A11** Interventi per gli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico
- A12** Azioni Scuola – Servizi di intervento per gli alunni con disturbi o difficoltà di autoregolazione comportamentale